

COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT – SEZ. IV- decisione 05/2020

ASD C.F. --- SSD V. C.; FIGC; LND

Società sportiva dilettantistica – Premio di preparazione – Immutabilità del giudice (principio della) – Canoni di lealtà, probità e correttezza (condotta conforme a)

“Non compete alla cognizione del Collegio di Garanzia esprimersi su questioni già valutate nel merito dalla giustizia federale, in relazione alla rispondenza ai canoni di lealtà, probità e correttezza della condotta di soggetto appartenente all’ordinamento sportivo, essendo riservata allo stesso Collegio solo la funzione di legittimità (art. 54 CGS).

Non sussiste, nell’ambito del processo sportivo, alcun principio di immutabilità del giudice, sicché non può configurarsi l’obbligo di mantenere immutato il Collegio in tutte le possibili fasi del giudizio”

Nel caso sottoposto alla cognizione del Collegio, viene in discussione la legittimità della richiesta di una società sportiva in relazione al versamento del premio di preparazione per 12 in relazione al tesseramento (presso altra società sportiva) di dodici calciatori.

Questi i fatti: la SSD V. C. aveva proposto dodici ricorsi relativi ciascuno al mancato versamento del premio di preparazione in occasione del tesseramento, da parte di altra società, la ASD C. F., di dodici calciatori precedentemente tesserati dalla ricorrente. La Commissione Premi accoglieva tutti i ricorsi condannando la resistente a pagare una somma di cui una parte a titolo di penale e parte a titolo di premio di preparazione. Avverso tali delibere la società resistente, a sua volta, proponeva ricorso al TFN- SVE ed in conseguenza del rigetto del ricorso, si appellava al Collegio lamentando, in via pregiudiziale, la violazione del principio della cd. immutabilità del giudice ed in via principale, una violazione del principio di difesa ed una violazione dell’art. 96 NOIF in relazione all’art. 1 bis, comma I, CGS FIGC, per il comportamento del Presidente della resistente.

In relazione alla prima questione, il Collegio evidenzia l’assenza di un principio di immutabilità del giudice nel processo sportivo, ritenendo quindi legittima la possibilità di sostituzione di un membro del Collegio giudicante (TFN-SVE), ed in relazione ai principi del processo civile e segnatamente all’art. 276 cc., richiama quanto precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18998 del 2010, asserendo che la norma *“prevede che la necessità dell’identità*

tra il collegio operante nella fase giudicante e quello che ha istruito la causa, ma non anche l'identità del giudice in tutte le varie fasi dell'istruttoria suddivisa in pluralità di udienze non prossime". Non essendo presente, nel giudizio sportivo, l'obbligo di mantenere immutato il giudice, la decisione assunta dal TFN-SVE in terza riunione, seppur in diversa composizione rispetto alle prime due, appare pienamente legittima, posto che la sostituzione può essere liberamente prevista per motivi concernenti l'organizzazione del processo e, in termini generali, un Collegio giudicante risulta essere immodificabile solo dal momento in cui inizia la discussione in udienza della specifica questione.

In relazione ai motivi di ricorso, non vengono accolti né quello relativo alla (presunta) violazione del diritto di difesa (di cui all'art. 4 CGS), né quello relativo alla condotta del presidente contraria ai canoni di correttezza, lealtà e probità in relazione all'art. 96 NOIF; su quest'ultimo punto, ribadendo come tale accertamento fosse stato già svolto nel merito dal TNF-SVE, la richiesta veniva considerata inammissibile perché al Collegio di Garanzia è riservata, ex art. 54 CGS, solo la funzione di giudice di legittimità ed inoltre, la giurisprudenza della stessa sezione IV affermava che *"si può procedere all'esame dei motivi con cui si contesta non la violazione dei fatti e le conclusioni raggiunte, ma la correttezza, completezza e ragionevolezza delle motivazioni e delle soluzioni che il giudice d'appello ha ritenuto di applicare traendone le conseguenze sanzionatorie"*. Il ricorso, sulla base di quanto affermato, veniva respinto e le spese compensate fra le parti.

(a cura del dott. Domenico Mandalari; domenicomandalari90@libero.it; Coordinamento Calabria;)